

**REGOLAMENTO (UE) N. 607/2014 DEL CONSIGLIO****del 19 maggio 2014****relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 luglio 2007 il Consiglio ha approvato l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea («accordo di partenariato»), mediante adozione del regolamento (CE) n. 894/2007 <sup>(1)</sup>.
- (2) L'Unione e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe hanno negoziato e siglato, il 19 dicembre 2013, un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato, che conferisce alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe in materia di pesca.
- (3) Il 19 maggio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/334/UE <sup>(2)</sup>, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del nuovo protocollo.
- (4) È opportuno definire il metodo di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di applicazione provvisoria del nuovo protocollo.
- (5) Conformemente al regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio <sup>(3)</sup>, se risulta che le autorizzazioni o le possibilità di pesca assegnate all'Unione nell'ambito del nuovo protocollo non sono pienamente utilizzate, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio è da considerarsi conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo considerato. È opportuno fissare tale termine.
- (6) Al fine di garantire la continuità delle attività di pesca delle navi dell'Unione, il nuovo protocollo prevede la possibilità che esso sia applicato in via provvisoria da ciascuna delle parti a decorrere dalla data della sua firma. È dunque opportuno applicare il presente regolamento a partire dalla data della firma del nuovo protocollo,

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 894/2007 del Consiglio, del 23 luglio 2007, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 35).

<sup>(2)</sup> Decisione 2014/334/UE del Consiglio, del 19 maggio 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).

